

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2593)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963
(V. Stampato n. 2480)*

d'iniziativa del deputato DURAND de la PENNE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 febbraio 1963*

Ordinamento della professione di mediatore marittimo

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

Art. 2.

Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

Art. 3.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.

TITOLO II

DEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI
E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI
ISCRITTI

Art. 4.

Presso ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura, indicate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello della Marina mercantile, è istituito un ruolo di mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali con lo stesso decreto è indicata la Camera di commercio, industria e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

Art. 5.

Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; nella sezione ordinaria sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge limitatamente ai contratti relativi ai traffici del mar Mediterraneo. Nella sezione speciale sono iscritti i mediatori abilitati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 1, qualunque sia il traffico a cui il contratto si riferisce e ad esercitare pubblici uffici.

Art. 6.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'articolo 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) essere di notoria moralità e correttezza accertata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'articolo 23.

Art. 8.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), di cui all'articolo precedente devono:

1) essere cittadini italiani;

2) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

3) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10;

4) avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'articolo 23.

Art. 9.

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura presso le quali deve stabilirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dal Consiglio locale di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

e) da un rappresentante del compartimento marittimo.

Art. 10.

Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che le presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dal Consiglio locale, di cui al successivo articolo 13;

d) da un rappresentante del Compartimento marittimo;

e) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministro della marina mercantile.

Art. 11.

La Giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

Art. 12.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è

ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione o nella sezione superiore.

La delega può essere conferita dal mediatore iscritto alla sezione ordinaria anche ad altro mediatore iscritto nella sezione speciale.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 204 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata, a norma del successivo articolo 23.

TITOLO III.

DELLA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI RUOLI. DEL COLLEGIO DEI MEDIATORI MARITTIMI, DEL CONSIGLIO LOCALE, DEL CONSIGLIO CENTRALE

Art. 13.

I ruoli di mediatori marittimi sono formati e conservati presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, presso le quali i ruoli devono istituirsi.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, che avrà istituito il ruolo dei mediatori marittimi, sarà pure istituito un Collegio dei mediatori marittimi, composto dai mediatori marittimi iscritti nel rispettivo ruolo.

Ogni collegio è retto da un Consiglio locale, che esso nomina secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 14.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è costituito il Consiglio centrale dei mediatori marittimi, che è nominato dai Consigli locali secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il Consiglio centrale assolve i seguenti compiti:

a) esprime il suo parere al Ministro dell'industria e del commercio circa i ricorsi relativi alle decisioni disciplinari delle Giunte camerale;

b) cura la raccolta e la pubblicazione dei formulari da esso raccomandati per i vari tipi di contratti marittimi;

c) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti ai traffici marittimi;

d) propone alle Giunte delle Camere di commercio i mediatori da comprendere nelle commissioni esaminatrici per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi.

Le norme relative alla costituzione ed al funzionamento dei collegi e dei Consigli locali e del Consiglio centrale dei mediatori marittimi sono stabilite dal regolamento.

Art. 15.

Il Consiglio locale assolve i seguenti compiti:

a) esprime il suo parere alla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura sull'iscrizione e cancellazione dal ruolo;

b) vigila sull'esatta osservanza dei doveri professionali da parte dei mediatori marittimi;

c) propone alla Giunta della Camera di commercio i mediatori da comprendere nelle Commissioni esaminatrici per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi;

d) esprime alla Giunta camerale il suo parere nei giudizi disciplinari istituiti nei confronti degli iscritti nel ruolo speciale;

e) vigila che, nel caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella Cancelleria della Camera di commercio, a meno che lo stesso Consiglio accerti che l'attività del mediatore cancellato viene

continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Quando i mediatori non dipendono dallo stesso Consiglio locale, la conciliazione è promossa dallo stesso Consiglio locale che ne sia stato per primo richiesto.

TITOLO IV.

DELLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Art. 16.

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla Giunta camerale sentito il parere del Consiglio locale:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7 e al n. 1 dell'articolo 8;

c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;

d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera c). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto purchè provi che

è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

TITOLO V.

NORME DISCIPLINARI

Art. 17.

Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La Giunta della Camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta del Consiglio locale di cui al precedente articolo 13 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla Giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La Giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere del Consiglio locale.

Art. 18.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonimento che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;

b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;

c) la sospensione dall'esercizio della professione;

d) la radiazione dal ruolo.

Art. 19.

La sospensione, di cui al precedente articolo 18, lettera c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal Codice penale, nei seguenti casi:

1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;

2) emissione di un mandato od ordine di cattura;

3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.

4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo;

5) ricovero in una casa di cura o di custodia;

6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive, previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del Codice penale;

7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del Codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo la Giunta della Camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 20.

La radiazione, di cui al precedente articolo 18, lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o

interdizione dalla professione per uguale durata;

2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del Codice penale;

3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 21.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le Camere di commercio della Repubblica.

Art. 22.

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reinscrizione e cancellazione dai ruoli, nonché quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro dell'industria e del commercio entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

TITOLO VI.

DELLE CAUZIONI

Art. 23.

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria secondo le prescrizioni del Regolamento.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

TITOLO VII.

LIBRI E CORRISPONDENZA DEL MEDIATORE

Art. 24.

I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal Codice civile, quelli previsti dal regolamento.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, a sottoscrivere il contratto a nome di ambedue le parti e l'originale del contratto stesso da lui così sottoscritto, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Tali copie autentiche del contratto, purché unite alle copie autentiche delle lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione a sottoscrivere in vece delle parti, varranno come iscritto a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi. I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

L'originale e le copie dei contratti di noleggio o di trasporto marittimo di cose sono soggetti a registrazione in caso d'uso purché siano firmati soltanto dal mediatore marittimo. Sono pure da registrare solo in caso d'uso le lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione a firmare il contratto inviati dalle parti al mediatore e le lettere di conferma o « fissati », inviati dal mediatore alle parti e le copie degli stessi che le parti restituiscono controfirmati al mediatore marittimo.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONE PENALE

Art. 25.

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1 della presente legge, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del Codice penale.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscrit-

ti alla sezione noleggi e vendite di navi del ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, numero 272, sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purchè costituiscano la cauzione di cui al precedente articolo 20 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della marina mercantile.